



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE**

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Nunzia Tesone, all'udienza del 17.04.2019, ha pronunciato, ex artt. 429 c.p.c. la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n.5498 del registro generale dell'anno 2015 cui è riunita la causa iscritta al n.10581/2016 rg

tra

LETIZIA MARIA ILARIA nata il 07.02.1958 rappresentata e difesa dall' avv.to Maria Vittoria Gravina e dal p.avv.to P. Benito, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti

opponente

e

I.N.P.S.- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia Luca Cuzzupoli Itala DeBenedictis, tutti per procura generale alle liti a rogito notaio Castellini di Roma rep n.80974 del 21.07.2015 ed elettivamente domiciliato in Caserta, Via Arena località San Benedetto

opposto

avente ad oggetto: opposizione a verbale di accertamento e ad avviso di addebito

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con separati ricorsi successivamente riuniti, la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l'Inps proponendo opposizione avverso il verbale di accertamento n.2000000447315 del 18.12.2014 a mezzo del quale veniva disconosciuta l'esistenza tra la predetta ed il proprio figlio Iovine Domenico di un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura con iscrizione dello Iovine nella gestione lavoratori autonomi in qualità di coltivatore diretto con decorrenza dal 01.01.2010 (n.5498/2015 rg). Sulla scorta dei motivi esposti si adiva l'intestato Tribunale chiedendo: "1)accertare e dichiarare l'inesistenza dei presupposti dell'iscrizione del Iovine Domenico come coadiuvante coltivatore diretto,....disporre l'annullamento dell'iscrizione nella gestione dei lavoratori agricoli con



decorrenza dell'obbligo contributivo dal 01.01.2010.....; 2)accertare e dichiarare l'insussistenza di alcun obbligo a carico del ricorrente relativo al versamento dei contributi previdenziali pretesi dall'Inps in riferimento alla posizione del sig. Iovine Domenico...; 3) in via gradata, dichiarare tenuto il ricorrente al versamento dei contributi previdenziali Inps in favore dello Iovine solo per il periodo di lavoro effettivo con qualifica di coadiuvante coltivatore diretto.....”.

Con il ricorso iscritto al n.10581/2016 veniva proposta opposizione avverso l'avviso di addebito n.328 201600040523 30 000 del 31.10.2016 avente ad oggetto i contributi previdenziali fondato sul predetto verbale di accertamento. Concludendo come in atti chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito.

Resiste l'Inps come da memorie di costituzione depositate nei giudizi riuniti.

Il Tribunale osserva.

E' parzialmente fondata l'eccezione di difetto di interesse ad agire, sollevata dall'Inps nel giudizio riunito iscritto al n. 5498/2015 rg.

Ed invero, conformemente a un orientamento consolidato della Suprema Corte (cfr., ad es. Cass. n. 10459 del 18/07/2002, n. 4208 del 1991, n. 3960 del 1998), deve ritenersi ammissibile astrattamente l'azione di mero accertamento proposta dall'imprenditore agricolo o del coltivatore diretto volta a contrastare le risultanze di un verbale ispettivo prima ancora che l'ente previdenziale abbia avanzato specifiche pretese contributive sotto forma, ad es., di cartella esattoriale o decreto ingiuntivo, ma tale ammissibilità in tanto è riscontrabile in quanto sussista e sia adeguatamente dedotta la finalità concreta, sottesa a una simile azione, di consentire all'attore di eliminare un'obiettivo incertezza circa l'atteggiarsi del rapporto giuridico previdenziale descritto nel verbale, nonché, conseguentemente, circa l'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, qualora da tale stato di incertezza derivi allo stesso attore il pericolo attuale di un pregiudizio.

Ebbene, nel caso di specie, sussiste il difetto di interesse ad agire in ordine al capo di domanda sub 1 delle conclusioni del ricorso n.5498/2015 rg laddove si chiede il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'opponente ed il proprio figlio atteso che un' interesse giuridicamente rilevante alla proposizione di tale domanda può ravvisarsi solo in capo allo Iovine.

Nel merito, i ricorsi sono infondati e vanno rigettati.

Preliminarmente, va affermata la tempestività dell' opposizione avverso l'avviso di addebito atteso che il ricorso (n.10581/16 rg) è stato depositato in data 06.12.2016 nel termine di 40 giorni dalla notifica del titolo, avvenuta in data 31.10.2016, ai sensi dell'art.24 del D.lgs 46/99.

Nel merito, in tema di riparto dell'onere della prova, è noto che il giudizio di opposizione a cartella esattoriale, ancorché modellato sulla falsariga dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione, per la cui procedura sono richiamate espressamente le norme, in nulla immuta rispetto alle ordinarie regole in



tema di onere della prova. Da tale considerazione scaturisce la conferma del principio dell'onere a carico del creditore-opposto di provare la sussistenza del credito, sia la sua quantificazione, spettando al debitore-opponente la prova delle circostanze modificative o estintive della pretesa creditoria dell'Istituto.

Nel caso di specie, l'avviso di addebito opposto si fonda sul verbale di accertamento del 18.12.2014 redatto dagli Ispettori dell'Inps, nel quale, sulla scorta delle dichiarazioni rese dallo Iovine e dell'esame della documentazione aziendale veniva rilevato che il predetto aveva sempre lavorato sugli stessi fondi, di proprietà della madre, che prima conduceva in fitto, occupandosi sia della conduzione degli stessi che della manutenzione per la semina di mais e grano che poi ha sempre venduto a sua madre; che aveva ampia autonomia nella gestione, impartendo anche direttive ai dipendenti; che, nell'azienda, in particolare, nel fondo adibito a noceto, aveva lavorato anche sua moglie.

Infatti, lo Iovine rendeva agli ispettori le seguenti dichiarazioni: *“sono bracciante agricolo da due anni, prima sono stato coltivatore diretto però anche se adesso lavoro gli stessi fondi di prima, rivesto la qualifica di bracciante; preciso che i terreni che coltivavo prima del 2001 erano in fitto, cioè di proprietà di Letizia Maria Ilaria, cioè mia mamma. Non ricordo da quando ho iniziato a fare il bracciante né da quando ho percepito la prima retribuzione. Però so di preciso che i terreni sono stati sempre coltivati a grano e/o a mais. In effetti io mi interesso della conduzione dei fondi.....Prima quando producevo grano comunque lo vendevo a mia madre. Pertanto ho ampia autonomia circa la conduzione dei fondi in quanto gestisco da solo l'attività agricola.....; mia madre ogni anno a fine anno divide con me gli utili di tutta l'azienda. Io collaboro con mia madre nella gestione dell'attività insieme a due indiani.....Visto che sono figlio della titolare do anche le direttive ai dipendenti ”* (cfr. dich in atti).

Viene, dunque, in rilievo, ai fini della decisione del merito della controversia, la questione circa il valore probatorio da attribuire ai verbali ispettivi.

Sul punto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. sez. lav. Sentenza n. 9251 del 19/04/2010) i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti.

La Corte ha, altresì, affermato il principio per il quale, in ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli Istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino



a querela di falso, per la loro natura, hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto; in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo, con riguardo alle informazioni apprese da terzi, resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori(cfr. Sez. L, Sentenza n. 14965 del 06/09/2012).

Nel caso di specie, come già evidenziato la dichiarazione resa dallo Iovine è in atti.

A fronte di ciò, deve, altresì, richiamarsi l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che afferma che in tema di prestazioni lavorative rese in ambito familiare - le quali vengono normalmente compiute "affectionis vel benevolentiae causa" - la parte che fa valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti è tenuta ad una prova rigorosa degli elementi costitutivi della subordinazione e della onerosità; con particolare riferimento all'attività lavorativa compiuta in agricoltura da parte di parenti o affini, poi, la mera prestazione non costituisce prova sufficiente, essendo necessaria la specifica dimostrazione della subordinazione e della onerosità delle prestazioni, in modo che risulti il nesso di corrispettività tra prestazione lavorativa e retribuzione, pur se in un quadro caratterizzato da maggiore elasticità degli orari (ex plurimis Cass. Sez. L, Sentenza n. 9043 del 20/04/201).

Ebbene, nel caso di specie, la prova testimoniale articolata solo nel giudizio iscritto al n. 5498/2015 non è stata ammessa in quanto generica e dunque irrilevante, ai fini del decidere, non essendo state allegate specifiche circostanze di fatto inerenti al rapporto di lavoro intercorso tra l'opponente ed il proprio figlio tali da assolvere l'onere probatorio (a titolo esemplificato “ vero che il Iovine ha svolto sin dalla data di assunzione le mansioni riconducibili all'attività di bracciante agricolo è che per l'intero periodo di lavoro, la ricorrente ha sottoposto il proprio dipendente al potere organizzativo, direttivo e disciplinare...per cui il Iovine ha dovuto seguire le direttive inerenti il lavoro, le modalità di svolgimento delle mansioni, gli orari da osservare con obbligo di giustificazioni per eventuali ritardi ed assenze” cfr.letteralmente ricorso)

Pertanto- alla luce delle dichiarazioni confessorie rese dallo Iovine agli ispettori dalle quali emerge chiaramente che egli non ha mai reso prestazioni di lavoro subordinato in favore della propria madre bensì si è occupato della gestione dell'azienda di famiglia in autonomia e con partecipazione agli utili -va affermata l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura tra l'opponente ed il proprio figlio e la sussistenza dei requisiti di legge per la qualificazione dello Iovine quale collaboratore familiare, con conseguente obbligo contributivo come determinato dall'Inps.

Pertanto, i ricorsi vanno rigettati.



Le spese di lite, seguono la soccombenza a carico dell'opponente e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM 55/2014.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro, dott.ssa Nunzia Tesone, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Rigetta i ricorsi;
- condanna l'opponente alla refusione in favore dell'Inps in persona del l.r.p.t. delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.309,00 di cui euro 301,00 a titolo di spese, oltre Iva e Cpa come per legge, se dovute.

Così deciso in S. M .C .V. addì 17.04.2019

Il giudice del Lavoro
(dott.ssa Nunzia Tesone)

